

Comune di Cassino

PROVINCIA DI FROSINONE

Servizi sociali e Settore Ambiente

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo su deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

A A A A

"Ispettori Ambientali"

1. FINALITÀ

1. Il Comune di Cassino istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale su controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale su controllo, deposito, gestione, raccolta, e smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

3. FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì ad ispettori ambientali volontari che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
2. Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente del Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "Ispettore Ambientale Comunale" la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino successivamente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell'ambiente nonché la segnalazione all'Ente di disguidi ed anomalie nell'intero servizio di raccolta e smaltimento. Il servizio va necessariamente coadiuvato da figure aventi la funzione di Ufficiale Giudiziario in forma volontaria o in forma istituzionale aventi il compito di accertare, notificare le violazioni amministrative, nonché di erogare eventuali sanzioni.
2. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

5. NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso

- di formazione di cui al successivo art.11, specificatamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali.
2. Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
 3. Data la particolare natura del servizio di cui al presente regolamento il candidato dovrà certificare l'assenza di condanne penali passate in giudicato, pena l'esclusione dal servizio medesimo.
 4. Il Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione Comunale, accertata la proficua frequenza del corso di formazione, procederà alla programmazione degli interventi operativi sul territorio tenendo conto di una eventuale rotazione degli operatori dettata dai seguenti criteri:
 - numero dei partecipanti,
 - numero di ore previste di controllo sulla città,
 - ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

6. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

1. L'incarico di ispettore ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
2. L'ispettore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
3. All'ispettore ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto.
4. L'ispettore ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.
5. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune come da regolamento comunale, art. 7 co. C del Regolamento Comunale del volontariato e art. 2 co. 2 legge. 266/91.

7. ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Gli ispettori ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente:
 - nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi relazionando agli uffici in ordine a comportamenti di mancato rispetto di prescrizioni regolamentari. La relazione può essere supplementata da documentazione fotografica nel rispetto delle leggi sulla privacy;
 - nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché

- particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello di segnalazione di cui al punto 1, art. 7 del presente regolamento.
 3. Il servizio va necessariamente coadiuvato da figure aventi la funzione di Ufficiale Giudiziario in forma volontaria o in forma istituzionale aventi il compito di accertare, notificare le violazioni amministrative, nonché di erogare eventuali sanzioni.

8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:
 - assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - compilare le relazioni inerenti situazioni di degrado ambientale e irregolarità e violazioni inerenti il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Le relazioni devono essere trasmessi entro 12 ore agli agenti di polizia giudiziaria per le relative sanzioni;
 - portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
 - usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
3. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale - Polizia di Stato - Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale; tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'ispettore ambientale comunale in sede di contestazione di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comunicando gli atti entro 24 ore al coordinatore.

11. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

1. Il comune organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 40 ore, sarà tenuto a spese del Comune e sarà curato da qualificati docenti in materia ambientale.

12. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24. 11.1981 n. 689.

13. COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:
 - provvedere all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali;
 - nomina il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
 - riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge;
 - eroga eventuali rimborsi spesa come da regolamento comunale sul volontariato;
 - accertare l'idoneità psico-fisica al ruolo previo certificato di sana e robusta costituzione redatto dal medico curante.

14. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto con il quale è stato approvato.

